



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Commercio,
Via Trento 5 Toscolano Maderno BS

protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it

BANDO PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI NEL MERCATO RISERVATO ALL'ESERCIZIO DELLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SUAP/COMMERCIO

RICHIAMATI:

- l'art. 2135 del Codice civile, normativa di definizione dell'imprenditore agricolo;
- il D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 – con particolare riferimento all'art. 4 – Esercizio dell'attività di vendita;
- il Regolamento CE 178/2002 inerente principi, requisiti generali della legislazione alimentare e procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento CE 852/2004 che stabilisce la conformità dei mercati degli Imprenditori Agricoli, alle norme igienicosanitarie rendendoli soggetti ai relativi controlli da parte delle Autorità competenti;
- il Regolamento CE 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale;
- il D.M. 20.11.2007 – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – in attuazione dell'art. 1, comma 1065, della L. 296/06, il quale definisce i requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, ovvero mercati dei contadini, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli Imprenditori Agricoli, nonché le modalità di vendita in cui si realizza la filiera corta ed il km 0 ovvero la vendita diretta da produttore a consumatore; - l'art. 4 comma 3 del D.M. delle politiche agricole e forestali del 20/11/2007;
- la Legge n. 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) che definisce le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli (ai sensi del D.Lgs. 228/2001). Con riferimento all' art. 1, comma 1094 in cui si considerano altresì Imprenditori agricoli le Società di persone e le Società a responsabilità limitata, costituite da Imprenditori Agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci;
- la conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione Agricoltura della Regione Lombardia con Circolare n. MI.2008.0025389 del 11 dicembre 2008;
- l'art. 4 comma 3 del D.M. delle politiche agricole e forestali del 20/11/2007.

DATO ATTO CHE L'Amministrazione comunale:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 28.04.2025 ha approvato il Regolamento del mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 05.05.2025 ha approvato il relativo disciplinare;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 26/01/2026 è stato fornito dall'Amministrazione Comunale l'atto di indirizzo per il presente bando;

CONSIDERATO CHE Il suddetto mercato riservato esclusivamente ai produttori agricoli è destinato a:

- a. Promuovere iniziative di commercializzazione all'interno delle quali gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli locali;
- b. Promuovere l'attività di vendita da parte di imprese agricole operanti prioritariamente nell'ambito territoriale locale e provinciale, ai sensi della Circolare di Regione Lombardia n. MI.2008.25389 del 11/12/2008;
- c. Realizzare lo sviluppo della "filiera corta" del prodotto incentivando la vendita diretta favorendo la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari;
- d. Favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori anche dei prodotti agricoli biologici;
- e. Garantire e promuovere la vendita e l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- f. Individuare la tracciabilità del prodotto, a garanzia della sua provenienza dal territorio locale, favorire la stagionalità, la tipicità e la qualità;
- g. Promuovere la conoscenza della cultura rurale, l'educazione alimentare, la conoscenza e il rispetto del territorio e delle produzioni agricole locali attraverso l'informazione sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita anche mediante l'organizzazione di iniziative culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti;
- h. Ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

Tanto premesso e richiamato:

RENDE NOTO

che è indetto bando pubblico per l'assegnazione in concessione, di numero di 9 posteggi di mercato, in ottemperanza dell'art. 8 comma 5 del vigente Regolamento del mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di Toscolano Maderno.

1 – CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di Toscolano Maderno ha le seguenti caratteristiche:

- luogo di svolgimento: PIAZZALE NASSIRIYA TOSCOLANO;
- periodicità: SETTIMANALE giorno del LUNEDÌ;
- fascia oraria:
 - dalle ore 6,00 alle ore 8,00 scarico e preparazione del banco;
 - dalle ore 8,00 alle ore 13,00 esposizione e vendita al pubblico;
 - dalle ore 13,00 alle ore 14,00 smontaggio e sgombero dell'area;
- numero posteggi: n. **4** produttori biologici e **5** non biologici, per un totale di **9** posteggi;
- dimensione posteggi:

- area biologici n. **3** dimensioni m 3 x 3 e n. **1** dimensioni 6 x 3;
 - area non biologici n. **3** dimensioni m 3 x 3 e n. **2** dimensioni 6 x 3;
- distanza tra i posteggi: i posteggi devono rispettare la distanza di almeno 1 metro l'uno dall'altro;
- modalità di occupazione: esclusivamente attrezzatura per la vendita e l'esposizione senza mezzi al seguito, fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati (vedi art. 11 - comma c)).

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Il Comune rilascia agli aventi diritto la concessione di posteggio nel mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

La concessione ha durata fino al 01/06/2028.

La concessione per l'utilizzo del suolo pubblico viene rilasciata dal Responsabile del servizio competente in materia di commercio.

La concessione dovrà contenere: i dati dell'imprenditore, la tipologia di merce per cui si autorizza la vendita, i dati relativi alle attrezzature di vendita, i dati identificativi del posteggio, le relative misure di ingombro, eventuali limiti o vincoli o divieti.

Art. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Sono ammessi a partecipare al presente Bando:

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci;
- gli imprenditori agricoli che vendono prodotti certificati biologici definiti come da regolamento CE n. 848/2018, Dlgs. N. 148 del 6 ottobre 2023 e presenti nell'elenco degli Operatori Biologici Italiani;
- i soggetti ammessi alla vendita devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) svolgimento della propria attività e/o ubicazione dell'unità produttiva agricola principale o, in caso di società, delle unità produttive agricole dei soci, nell'ambito territoriale della provincia di Brescia e confinanti, anche extraregionali immediatamente limitrofe;
 - b) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Art. 4 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato oggetto di bando devono inviare al Comune specifica domanda, contenente:

- le proprie generalità;
 - gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;
 - l'indicazione del luogo della sede produttiva dell'azienda;
 - copia del titolo di soggiorno per i cittadini stranieri;
 - la tipologia dei prodotti che intendono porre in vendita ai sensi dell'art.9 comma 1 del regolamento e le dimensioni del posteggio richiesto (SOLO 1 POSTEGGIO) con specificazione dell'area (biologici/non biologici);
 - la dichiarazione di essere imprenditore agricolo che vende prodotti certificati biologici definiti come da regolamento CE n. 848/2018, Dlgs. n. 148 del 6 ottobre 2023 e presente nell'elenco degli Operatori Biologici Italiani;
 - la garanzia che saranno messe in atto le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dell'origine dei prodotti;
 - l'eventuale previsione di modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell'ambiente (per esempio, l'utilizzo obbligatorio di sacchetti in materiale biodegradabile, la preferenza verso prodotti di basso impatto ambientale e di prossimità, ecc.);
 - l'eventuale previsione di attività collaterali al mercato finalizzate all'educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive;
 - l'impegno a porre in vendita prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria Azienda o dall'Azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
 - la dichiarazione, ai sensi dell'art.8 comma 3 del Regolamento, di assolvimento all'obbligo di "comunicazione" previsto dall'art. 4 comma 4 del decreto legislativo n.228/2001;
 - la dichiarazione, ai sensi dell'art.8 comma 2 del Regolamento, circa l'accettazione integrale del presente regolamento e del disciplinare di mercato;
2. A richiesta di integrazione da parte dell'ufficio competente ai controlli si dovrà dare riscontro entro un termine di 5 (cinque) giorni; in caso di inottemperanza la stessa istanza non verrà presa in considerazione ai fini della formulazione della graduatoria;
3. Alla domanda contenente dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice penale, non farà seguito il rilascio della concessione.

Art. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Gli interessati a partecipare al presente bando dovranno inoltrare al Comune, **entro e non oltre il giorno 8 marzo 2026**, la domanda - in marca da bollo da € 16,00 - di assegnazione del posteggio, redatta utilizzando lo schema allegato A e riportando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: "Istanza bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi nel mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".
2. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente mediante PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it e sottoscritta digitalmente. Per informazioni è possibile telefonare negli orari d'ufficio al n. 0365/546025-81 od inviare e-mail a suap@comune.toscolanomaderno.bs.it
3. Le domande inviate o presentate dopo il termine stabilito al comma 1, non produrranno alcun effetto,

saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro;

4. Alla domanda, dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente qualora l'istanza venisse presentata per il tramite di un intermediario, unitamente a delega/procura.

Art. 6 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Il Responsabile della struttura comunale competente, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando provvederà all'istruttoria di tutte le domande pervenute ed alla formazione della graduatoria, al fine del rilascio delle concessioni disponibili, nel rispetto delle disposizioni generali del procedimento amministrativo ex legge n. 241/1990.

2. La graduatoria sarà effettuata secondo l'attribuzione del seguente punteggio, con criterio di assegnazione a punti:

CRITERIO	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO
1	Maggior professionalità ed esperienza acquisite consistente dalla maggior anzianità nell'esercizio di impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa	
	ANNI < o uguale a 5	3
	6 < ANNI > o uguale a 10	6
	ANNI > 10	10
2	Vendita esclusiva di prodotti propri, e/o anche trasformati esclusivamente nella propria azienda	10
3	Certificazioni di qualità dell'azienda e/o dei prodotti in vendita	10
5	Prodotti DOP, IGP, DOCG e DOC, DECO	10
6	Tipologia d'impresa (non cumulabili):	
	a) conduzione familiare	3
	b) imprenditoria femminile	6

	c) titolari di azienda di età inferiore ai 40 anni	10
7	Prodotti a "km 0" di cui alla L. 17 maggio 2022, n. 61	8
8	Partecipazione, negli ultimi due anni, a corsi di formazione sulla vendita diretta, nonché sulla trasformazione dei prodotti, comprovati da certificazione/attestazione rilasciata da un formatore qualificato	10
9	Utilizzo mezzi a basso inquinamento	5
10	Spesa on line e consegna a domicilio	5
11	Offerta di prodotti a copertura di tutto l'anno solare	9
12	Promozione enogastronomica, ortofrutticola e florovivaistica	5
13	Partecipazione, negli ultimi due anni, a corsi di formazione per lingua straniera comprovati da certificazione/attestazione rilasciata da un formatore qualificato	8

3. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Regolamento:

- In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, sarà data priorità in graduatoria:

a. Al candidato con unità produttiva nel territorio della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, Comunità Montana Valle Sabbia, e Valtenesi;

b. In base all'ordine di presentazione della domanda in caso di ulteriore pareggio.

4. L'assegnazione sarà effettuata seguendo l'ordine numerico dei posteggi oggetto di assegnazione, come definiti nella planimetria allegata al Regolamento e al presente bando.

Art. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Le domande pervenute fuori termine o non contenenti tutti i dati richiesti o presentate in modalità difforme a quelle indicate all'art. 5 del presente bando non verranno prese in considerazione. Al fine di verificare le dichiarazioni rese dai richiedenti il posteggio e in ogni caso al fine di poter procedere alla formazione della graduatoria, il Comune si avvale delle notizie in possesso o comunque delle verifiche esperite dagli addetti alla vigilanza;

2. Inoltre, sarà accertato con le modalità previste dalla legge il possesso dei requisiti occorrenti per la partecipazione all'assegnazione;

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli e soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio

dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ai sensi dell'art.4 comma 6 del D.Lgs.n.228/2001;

Art. 8 – GRADUATORIA

L'esito delle domande sarà pubblicato entro 5 giorni dalla data in cui è stata formata la graduatoria degli operatori ammessi all'assegnazione dei posteggi sul sito internet istituzionale; gli interessati sono invitati a prenderne visione;

La graduatoria per ogni singolo posteggio, di cui al presente bando, è pubblicata all'albo on line del Comune, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli operatori ammessi di cui al punto precedente.

La graduatoria approvata con determinazione del Responsabile di Area sarà pubblicata all'Albo on line e sul sito istituzionale del Comune per 15 giorni.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione, motivata, da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

L'Amministrazione Comunale procederà inoltre nel rispetto dell'art.10 del Regolamento ovvero:

- qualora uno spazio non sia stato assegnato in base a quanto stabilito all'art. 9 comma 1 del Regolamento, il Comune procederà ad assegnazione mediante estrazione a sorte fra tutti i non assegnatari indipendentemente dalla tipologia merceologica del posteggio messo a bando;**
- nel caso si renda libero un posteggio per effetto di una revoca della concessione o di una rinuncia di cui agli articoli 19, 20 del Regolamento, il Comune scorre la graduatoria del settore dei prodotti posti in vendita, e procede al rilascio di una nuova concessione (o ad organizzare l'assegnazione) di spazio di vendita al primo imprenditore classificato in posizione utile. Nel caso in cui tali graduatorie fossero esaurite si procederà all'assegnazione mediante sorteggio fra i soggetti in graduatoria fra le tipologie di prodotto meno rappresentate nel mercato.**

Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico è subordinato alla verifica del possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento, prescritti dal presente bando e di quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione – schema allegato A e previo pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00.

Qualora dai controlli emergessero delle pendenze nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Toscolano Maderno, l'assegnatario dovrà provvedere alla regolarizzazione entro 10 giorni dall'assegnazione medesima; decorso inutilmente tale termine si procederà alla revoca della concessione.

Art. 9 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE

Il concessionario di posteggio dovrà corrispondere il canone determinato dal concessionario come stabilito dal vigente Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2/2021 e s.m.i., le cui tariffe sono stabilite con Delibera di Giunta.

Art. 10 - PRODOTTI AMMESSI ALLA VENDITA

1. Nel mercato è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, i prodotti devono provenire in misura prevalente dalla propria azienda od allevamento.
2. Prodotti biologici devono rispettare la normativa di settore: regolamento CE n 848 2018, Dlgs. n. 148 del 6 ottobre 2023.
3. I prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore ed indicare in modo chiaro e ben leggibile:
 - a) il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello (o con altre modalità idonee allo scopo);
 - b) l'indicazione della varietà e della provenienza (dall'azienda diretta o da altra azienda specificando il nome).
4. Devono essere esposti, in modo da risultare agevolmente visibili la comunicazione di inizio dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, la notifica igienico sanitaria e la concessione di occupazione suolo.

Art. 11 - BANCHI STRUTTURE – MODALITA' DI VENDITA

I titolari di concessione di posteggio, dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) Requisiti igienico-sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto

1. Le strutture mobili debbono essere situate, progettate e costruite, nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione, in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali, e di intrusione di animali infestanti;
2. Le persone addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti in materia;
3. I banchi, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono essere facilmente lavabili e disinfettabili nonché muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;
4. ogni operatore deve ripristinare le condizioni di pulizia e ordine dell'area concessa al termine di ogni giornata di vendita, provvedendo a propria cura e spese al regolare smaltimento dei rifiuti e lasciare il proprio posteggio e le zone immediatamente circostanti completamente sgombre e pulite;
5. I prodotti ortofrutticoli freschi dovranno essere mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 cm. dal suolo.

b) Imballaggi e smaltimento dei rifiuti

1. Gli imprenditori agricoli devono adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, a favorire materiali riciclabili e/o compostabili ed imballaggi riutilizzabili;
2. Gli imprenditori agricoli devono impegnarsi alla salvaguardia dell'ambiente e ridurre il più possibile i rifiuti derivanti dall'attività di vendita diretta al mercato;

3. Gli imprenditori agricoli, partecipanti ad ogni edizione del mercato, sono tenuti a lasciare i luoghi mercatali puliti e sgombri da qualsiasi rifiuto, preso atto che i rifiuti devono essere il più possibile ridotti, smaltiti in azienda senza pericolo per la salute dell'uomo e nell'ottica di differenziazione, di reimpiego e di riciclaggio degli stessi nelle proprie aziende.

c) Banchi e attrezzature – veicoli

1. I banchi di vendita, gli "auto market", mezzi attrezzati, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati esclusivamente all'interno dell'area di posteggio assegnato ovvero non possono occupare una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata, né tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
2. E' vietato circolare all'interno dell'area del mercato con qualsiasi veicolo, fatte salve le operazioni di ingresso per posizionamento, allestimento e smontaggio delle strutture e sgombero, nel qual caso dovranno essere osservate tutte le cautele atte a preservare l'integrità dell'area e l'incolumità dei visitatori;
3. Gli operatori dovranno agevolare il transito, nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario stabilito;
4. La vendita deve avvenire utilizzando gazebo dotati delle necessarie certificazioni di resistenza al fuoco; è possibile utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare le merci e gli operatori.

d) Prezzi – misure – etichettatura – pubblicità

1. Obbligo di esposizione dei prezzi praticati nonché di tutte quelle indicazioni obbligatorie per norme di legge relative all'igiene degli alimenti e loro provenienza;
2. I prodotti esposti per la vendita devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura, secondo le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D. Lgs. 06/09/2005 n. 206 "Norme a tutela del consumatore", mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee;
3. Utilizzo degli strumenti di peso e misura conformi alle disposizioni metriche vigenti;
4. L'etichettatura di ogni prodotto commercializzato deve contenere una comunicazione trasparente ai sensi del Regolamento CE 1169/2011 e della normativa nazionale vigente riferita ai singoli prodotti. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti insigniti da marchi DOC, DOCG per quanto riguarda i vini e da marchi aziendali di prodotto;
5. Ogni azienda sarà tenuta ad esporre un cartello con l'indicazione della denominazione dell'azienda agricola.

e) Altri obblighi

1. Gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato sono obbligati e ad osservare il Regolamento e il relativo disciplinare;
2. Gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato si impegnano ad assicurare la propria presenza al mercato con continuità e puntualità e **comunque per almeno 35 settimane all'anno** nel rispetto delle modalità di giustificazione delle assenze ai sensi del Regolamento e del relativo disciplinare;

3. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art.1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n. 296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa;
4. Ogni imprenditore, nella giornata di mercato, deve garantire la cura dell'allestimento della struttura espositiva, sia per quanto riguarda l'esposizione delle merci, sia per i contenitori o le attrezzature destinate al trasporto e alla conservazione, e favorire una corretta e trasparente informazione a favore del consumatore;
5. All'interno delle strutture espositive è consentita l'esposizione di fotografie e di cartelloni promozionali della propria azienda agricola ed eventuali attestati di frequenza ai corsi;
6. Gli imprenditori agricoli partecipanti alle giornate di mercato sono obbligati a rispettare gli orari previsti dal presente regolamento e/o previsti in apposita Ordinanza Sindacale;
7. La subconcessione del posteggio è vietata salvo quanto previsto dagli art. 2555, 2558 e 2562 del Codice civile.

Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 Reg. UE 2016/ 679 – RGPD, si informa che i dati personali forniti dagli stessi ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ente Locale, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa. Difatti, ai sensi del Reg. UE 2016/ 679, i suoi dati personali saranno utilizzati e trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all'attività dell'Ente Locale. In relazione al trattamento, è possibile avvalersi dei diritti previsti dagli artt. 11, 12, 15 e ss del Reg. UE 2016/ 679 – RGPD scrivendo alla e-mail protocollo@comune.toscolanomaderno.bs.it o alla PEC protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it . Il RPD-DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) del Comune di Toscolano Maderno è contattabile all'indirizzo rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it .

Art. 14 – RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE

Il presente bando non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale, la quale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, il presente bando di concessione di posteggio.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia nonché integralmente ai contenuti del "Regolamento comunale del mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli" approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 28.04.2025 e al disciplinare approvato con deliberazione G.C. n. 76 del 05/05/2025.

Il presente bando è pubblicato all'Albo on line sul sito internet del Comune di Toscolano Maderno ed inviato alle rappresentanze delle associazioni provinciali di categoria.

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio commercio del Comune di Toscolano Maderno al numero telefonico 0365/546025-81 - email suap@comune.toscolanomaderno.bs.it in orario di ufficio.

IL RESPONSABILE AREA SUAP COMMERCIO
Simone Bentivoglio